

avanti d'aver maturamente esaminato, se lo stato dei proprj affari loro permette d'impegnarsi a una cosa, della quale più non v'ha luogo a disdirsi; dall'altra parte per fornire un modo comodo, e preciso d'esprimere quello, a cui s'obbliga, onde l'oscurità, e l'ambiguità dei termini non lasci aperta la strada alle dispute, e cavillazioni (1).

C A-

(1) Vedasi qui sotto Lib. V. Cap. II. §. 3. Il Tommasio sostiene nulla meno, che quelli, che stabilirono queste formalità fra i Romani, avevano in mira il loro particolar interesse, e non già il pubblico. Li Patrizj, secondo lui, vollero con ciò tener il popolo nella loro dipendenza in oscurando, e imbrogliando le leggi, per così poi interpretarle a lor fantasia, e capriccio, e in moltiplicando le formalità per aprire un vasto campo alle cavillazioni, e alle divisioni. *Perpetuum studium patrum plebem subjugandi, etiam hanc inventionem suppeditavit, ut formulas certas promittendi per stipulationem populo imponerent.* Jurisprud. Div. Lib. II. Cap. XI. §. 60. in nota. Egli pretende poi, che Pomponio dia a conoscere ciò in un frammento, che il Digesto ci ha conservato: *Deinde ex his legibus (duodecim Tabularum) eodem tempore fere, actiones compositae sunt, quibus inter se homines disceptarent: quas actiones ne populus prout vellent institueret, certas solemnisque esse voluerunt. . . . Et quidem ex omnibus, qui scientiam civilis juris nacti sunt ante Tiberium Coruncanium, (questo fu il primo tra il popolo, che pervenne alla dignità di Pontefice) publice professum neminem traditur: ceteri autem ad hunc vel in latenti jus civile retinere cogitabant, solumque consultatoribus (vacari) potius, quam discere volentibus praestabant.* Lib. I. T. II.

de orig. juris. Gudling. nel suo Comento sopra i Dig. nel Tito. *de pactis* non trova in tali parole di Pomponio una ragione sufficiente di sospettar quanto vuole il Tommasio. Enezio è con l'ultimo, siccome anche il Gravina de Orig. jur. lib. 2. Egli è certo, che li Romani furono grandi amatori di formalità in ogni sorta d'affari. Ma è certo poi altresì, che varie interpretazioni, che gli antichi, e moderni Giuriconsulti danno alle stesse, sembrano inventate dopoi a capriccio, appoggiati a questa supposizione, che nulla è stato stabilito senza un motivo degno di un saggio Legislatore, del che si può dubitare però senza bestemmia, siccome anche del motivo più specioso, che allegar si possa in tale proposito. Il più probabile, e natural motivo di tali introduzioni è, per mio avviso, che nel non dare azione in giudizio per semplici convenzioni, gli antichi vollero isminuire il numero de' processi, e impedire che promesse fatte all'impensata, e leggermente non impoverissero li Cittadini. Questa è quella ragione che anche al Binthershoek sembra la più semplice, e sostenibile nella sua Dissertazio. *de pactis juris stricti contractibus in continenti adjectis.* Per altro la più sicura è il dire, che *non omnia quae a majoribus nostris introducta sunt, ratio reddi potest.* Quintil. Institut. Lib. IV.